



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE E CONSUMATORI

Direzione F – Ufficio alimentare e veterinario

DG(SANCO) 2013-6899 – RM FINAL

PROGETTO DI RELAZIONE SU UN AUDIT
CONDOTTO IN
ITALIA
DAL 4 ALL' 8 NOVEMBRE 2013
AL FINE DI VALUTARE L'USO DEL SISTEMA TRACES

In risposta alle informazioni fornite dall'autorità competente, tutti gli errori materiali notati nel progetto di relazione sono stati corretti; tutti i chiarimenti compaiono sotto forma di nota.

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede

Sintesi

La presente relazione descrive il risultato di un audit condotto dall'Ufficio alimentare e veterinario in Italia dal 4 all'8 novembre 2013.

Obiettivo dell'audit era valutare la completezza e correttezza dell'uso del sistema TRACES (Sistema esperto per il controllo degli scambi) da parte dell'autorità competente. Tra gli altri punti, erano incluse le procedure e i meccanismi di comunicazione in atto, gli orientamenti e la formazione del personale che utilizza il sistema TRACES al fine di sostenere il suo uso e la sua verifica corretti. L'audit ha altresì valutato l'attuazione del piano di azione dell'autorità competente in risposta alle raccomandazioni presente nelle recenti relazioni di audit dell'UAV (Ufficio alimentare e veterinario) sui controlli ufficiali all'importazione.

In generale, la relazione conclude che l'Italia ha designato un'autorità competente responsabile per le attività nell'ambito di applicazione del presente audit. L'autorità competente coordina le questioni relative al sistema TRACES da parte di PIF (Posti d'ispezione frontaliere), UVL (Unità veterinarie locali) e altre parti interessate.

L'autorità competente dispone di personale qualificato ed esperto che si occupa delle attività del sistema TRACES. Il quadro amministrativo che fornisce le informazioni e istruzioni sull'uso del sistema presso i PIF può contribuire alla coerenza e qualità dell'impiego di TRACES. La mancanza di un piano di emergenza presso i PIF e le UVL potrebbe portare a una situazione in cui non vi è alcuna garanzia che i messaggi TRACES vengano inviati nei termini stabiliti per legge in caso di indisponibilità di TRACES per un periodo prolungato di tempo.

In generale, il personale di PIF e UVL utilizza il sistema TRACES correttamente con l'eccezione della conferma di ricezione a destinazione di taluni sottoprodotti di origine animale, partite inoltrate da PIF e controlli su animali vivi presso posti di controllo e macelli sotto la responsabilità delle UVL. La mancanza di istruzioni disponibili e/o di consapevolezza su questioni specifiche riduce la prestazione nell'uso del sistema su queste questioni.

Esiste un approccio sistematico per valutare l'uso di TRACES nei PIF, mediante attività di supervisione e audit. Presso le UVL, la verifica non copre in maniera sufficiente l'uso di TRACES. Le attività di verifica non hanno identificato nessuna delle questioni sollevate dall'UAV, come descritto nel risultato 14 e nella sezione 5.4. Ciò significa che il sistema, specialmente nelle UVL, non garantisce l'individuazione delle carenze e/o che vengano attuate al momento necessario le azioni correttive.

Per quanto riguarda il follow-up delle raccomandazioni di cui alle relazioni DG(SANCO)/2012-6501 e DG(SANCO)/2011-8964, le due raccomandazioni a cui è stato dato un seguito sono rimaste aperte.

La presente relazione include tre raccomandazioni destinate all'autorità competente e finalizzate a porre rimedio alle carenze individuate nonché a promuovere ulteriormente il valore del sistema TRACES.

Indice

1	INTRODUZIONE	1
2	OBIETTIVI	1
3	BASE GIURIDICA	2
4	CONTESTO	2
5	RISULTANZE E CONCLUSIONI	3
5.1	AUTORITÀ COMPETENTI	3
5.2	RISORSE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI.....	4
5.2.1	<i>PERSONALE E FORNITURA DI STRUTTURE</i>	4
5.2.2	<i>QUALIFICHE E FORMAZIONE DEL PERSONALE</i>	5
5.2.3	<i>PROCEDURE DI ESECUZIONE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO</i>	5
5.3	VERIFICA E REVISIONE DEI CONTROLLI E DELLE PROCEDURE UFFICIALI	7
5.3.1	<i>PROCEDURE DI VERIFICA</i>	7
5.3.2	<i>AUDIT</i>	8
5.4	IMPIEGO DI TRACES	9
5.4.1	<i>IMPIEGO DI TRACES PRESSO I PIF</i>	9
5.4.2	<i>IMPIEGO DI TRACES PRESSO LE UVL</i>	11
5.5	SEGUITO DELLE RACCOMANDAZIONI DELLE PRECEDENTI RELAZIONI DELL'UAV	13
5.5.1	<i>DG(SANCO)/2011-8964</i>	13
5.5.2	<i>DG(SANCO)/2012-6501</i>	14
6	CONCLUSIONI GENERALI	16
7	RIUNIONE DI CHIUSURA	16
8	RACCOMANDAZIONI	17
	ALLEGATO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI	16

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA PRESENTE RELAZIONE

Abbreviazione	Spiegazione
Autorità competente	Ministero italiano della Salute
Codice NC	Nomenclatura delle merci (vale a dire la nomenclatura combinata)
DCE	Documento comune di entrata
DGSAF	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
DSVETOC	Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
DVCEA	Documento veterinario comune di entrata
PED	Punto di entrata designato (come definito all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione)
PIF	Posto d'ispezione frontaliero
Relazione 2011	Relazione DG(SANCO)/2011-8964
Relazione 2012	Relazione DG(SANCO)/2012-6501
TRACES	Sistema esperto per il controllo degli scambi
UAV	Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea
UVAC	Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari
UVL	Unità veterinaria locale

1 INTRODUZIONE

L'audit è stato condotto nell'ambito del programma di audit pianificato dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV). Si è svolto in Italia dal 4 all'8 novembre 2013. Il gruppo incaricato dell'audit era composto da due revisori dell'UAV.

Il 4 novembre 2013 si è svolta una riunione di apertura con i rappresentanti dell'autorità centrale competente italiana, l'ufficio VIII della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) e l'ufficio II del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute (DSVETOC) nonché altri dipartimenti e direzioni del ministero della Salute.

Durante tale riunione, sono stati confermati gli obiettivi e l'itinerario dell'audit nonché discussi i sistemi di controllo con le autorità. L'autorità centrale competente ha richiesto ulteriori informazioni necessarie per portare a termine l'audit in modo soddisfacente. Rappresentanti dell'autorità centrale competente hanno accompagnato il gruppo durante l'audit.

2 OBIETTIVI

Obiettivo dell'audit era valutare la completezza e correttezza dell'uso del sistema TRACES (Sistema esperto per il controllo degli scambi) da parte delle autorità competenti. Tra gli altri punti, erano incluse le procedure e i meccanismi di comunicazione in atto, gli orientamenti e la formazione del personale che utilizza il sistema TRACES al fine di sostenere il suo corretto uso nonché l'esistenza e l'efficacia dei meccanismi di verifica.

Un secondo obiettivo del presente audit era di valutare le modalità di attuazione dei piani d'azione delle autorità competenti per rispondere alle raccomandazioni pertinenti contenute nelle relazioni di audit dell'UAV DG(SANCO)/2012-6501 (di seguito "relazione 2012") e DG(SANCO)/2011-8964 (di seguito "relazione 2011").

Relativamente all'ambito di applicazione, l'audit ha coperto i seguenti aspetti:

- animali vivi e prodotti di origine animale;
- importazioni, esportazioni e scambi commerciali intra-UE;
- tutti i livelli di utente per il sistema TRACES nell'ambito dell'autorità competente.

L'uso del sistema TRACES da parte di operatori privati e autorità di paesi terzi è stato escluso dall'ambito di applicazione del presente audit.

Nella tabella seguente sono elencati i siti visitati e le riunioni tenutesi per il conseguimento dell'obiettivo di cui sopra:

Sede	Autorità competente	Osservazioni e dati coperti
Sede centrale	Ministero della Salute	Riunioni di apertura e chiusura
Due PIF (Porto di Civitavecchia e aeroporto di Fiumicino)		Impiego del sistema TRACES (DVCE)
Una UVL		Impiego del sistema TRACES (commercio intra-UE e DVCE)

3 BASE GIURIDICA

L'audit è stato condotto conformemente alle disposizioni generali della legislazione dell'UE e, in particolare, dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'allegato 1 comprende un elenco della normativa che fornisce i criteri di audit per la presente relazione. Gli atti giuridici citati nella presente relazione fanno riferimento, ove applicabile, all'ultima versione modificata.

4 CONTESTO

TRACES è un sistema integrato basato sul Web, gestito dalla direzione generale per la Salute e i consumatori della Commissione europea che notifica, certifica e monitora le importazioni, i transiti, le esportazioni e gli scambi commerciali intra-UE di animali e prodotti di origine animale. Gli operatori economici (settore private) e le autorità competenti di tutto il mondo possono usare questa rete basata sul Web per seguire i movimenti degli animali e dei prodotti di origine animale.

Tutte le informazioni contenute nei documenti veterinari comuni di entrata (DVCE) previsti dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (per i prodotti di origine animale), dal regolamento (CE) n. 282/2004 (gli animali vivi) e nei certificati per gli scambi intra-UE armonizzati dal regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione devono essere inserite nel sistema TRACES da parte degli Stati membri. Il presente requisito è entrato pienamente in vigore dal 1° gennaio 2006 attraverso la decisione 2004/292/CE della Commissione.

Tradizionalmente, l'uso del sistema TRACES per i controlli all'importazione dei prodotti di origine animale e degli animali vivi è stato incluso nell'ambito di alcuni audit dell'UAV agli Stati membri. Tali audit hanno scoperto alcune non-conformità e le relazioni dell'UAV hanno formulato raccomandazioni in tali settori.

Nel 2012, i posti d'ispezione frontaliere (PIF) italiani hanno rilasciato 3 771 DVCE per animali vivi e 49 253 DVCE. Al momento dell'audit esistevano 23 PIF operativi in Italia. Esistevano sei depositi riconosciuti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 97/78/CE per il magazzinaggio di prodotti di origine animale in transito che non soddisfano i requisiti UE e cinque depositi riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE per il magazzinaggio temporaneo di prodotti di origine animale destinati all'approvvigionamento diretto delle navi.

In Italia ci sono 176 unità veterinarie locali (UVL) che, tra loro, hanno rilasciato 12 004 INTRA-CERTS e ricevuto 82 742 INTRA-CERTS nel corso del 2012. L'Italia impiega il modulo di esportazione del sistema TRACES.

In relazione alle importazioni di prodotti di origine non animale (piante), nel giugno 2011 è stata realizzata una valutazione dell'uso del modulo DCE (Documento comune di entrata) che ne ha mostrato l'utilizzo da parte di alcuni Stati membri. È registrato nel sistema TRACES dal 25 al 30% delle importazioni interessate dalla legislazione in materia di DCE (regolamenti (CE) n. 669/2009 e 1152/2009 della Commissione). L'Italia non usava questo modulo al momento dell'audit.

La Commissione sta attualmente lavorando intensamente per aumentare la consapevolezza tra i funzionari delle autorità competenti degli Stati membri in merito all'uso dell'applicazione TRACES a livello dei punti di entrata e dei punti di importazione designati (PED/PID). A tal fine esistono

numerosi corsi sviluppati nell'ambito del programma BTSF (Better Training for Safer Food).

5 RISULTANZE E CONCLUSIONI

5.1 AUTORITÀ COMPETENTI

Requisiti giuridici

L'articolo 1 della decisione 92/486/CEE della Commissione, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) « Animo » e gli Stati membri, prevede che ogni Stato membro designi una autorità incaricata di assicurare il coordinamento tra le sue autorità interne. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che gli Stati membri designino le autorità competenti responsabili in relazione ai controlli ufficiali.

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede il coordinamento e la cooperazione efficienti ed efficaci tra le diverse autorità competenti. L'articolo 4, paragrafo 5 prevede che, se, nell'ambito di un'autorità competente, vi sono più unità competenti a effettuare i controlli ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste diverse unità.

Risultati

Le informazioni sull'assegnazione delle responsabilità e il coordinamento tra le autorità possono essere reperite nel profilo paese per l'Italia disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/food/fvo/last5_en.cfm?co_id=IT

1. Il ministero della Salute è l'autorità competente responsabile per l'uso del sistema TRACES. In particolare, due uffici sono coinvolti nel coordinamento dell'uso del sistema TRACES, ossia l'ufficio II del DSVETOC e l'ufficio VIII della DGSAF.
2. Il sistema TRACES viene impiegato per le attività in materia di scambi intra-UE di animali vivi e di sottoprodotti di origine animale dalle UVL che sottostanno al coordinamento del Servizio veterinario regionale. Inoltre, un servizio specifico del Ministero della Salute a livello periferico, ossia l'UVAC (Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari) coordina, in collaborazione con i servizi regionali, le verifiche alla destinazione eseguite dalle UVL sugli scambi intracomunitari. Esistono 17 uffici UVAC che coprono tutte le regioni.
3. L'autorità competente non sta usando il sistema TRACES per i prodotti di origine non animale nei PED. Attualmente, i DCE sono rilasciati per il mangime di origine non animale presso i PIF (che funzionano anche come PED) attraverso il sistema "S.INTE.S.I" (Sistema integrato per gli scambi e le importazioni) e presso i PED per gli alimenti di origine non animale attraverso il sistema NSIS USMAF (Nuovo sistema informativo sanitario - ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera). L'uso del sistema TRACES per i mangimi di origine non animale è previsto per il 1° gennaio 2014.¹

¹ Nella sua risposta al progetto di relazione l'autorità competente ha constatato che il sistema NSIS USMAF è in grado

4. Le seguenti direzioni e dipartimenti sono altresì coinvolte nell'elaborazione di istruzioni e/o nell'utilizzo di TRACES:
 - ufficio VI della DGSAF, che coordina le attività di controllo nazionale sul benessere degli animali;
 - ufficio III del DSVETOC, responsabile del coordinamento delle attività di certificazione delle esportazioni relative a TRACES;
 - ufficio VIII della DGISAN (Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione), quale punto di contatto nazionale per il RASFF.
5. L'ufficio VIII della DGSAF divulga istruzioni ai PIF e gli UVAC fornendo informazioni aggiornate, orientamenti e chiarimenti su questioni relative a TRACES. Sta altresì coordinando le attività di formazione relative a TRACES.

Conclusioni in merito alle autorità competenti

L'Italia ha designato un'autorità competente responsabile per le attività nell'ambito di applicazione del presente audit. L'autorità competente coordina le questioni relative al sistema TRACES da parte di PIF, UVL e altre parti interessate.

5.2 RISORSE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI

5.2.1 *Personale e fornitura di strutture*

Requisiti giuridici

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che le autorità competenti assicurino che esse dispongano di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto nonché di attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione.

Risultati

6. Gli utilizzatori registrati di TRACES sono veterinari ufficiali, personale tecnico e amministratori (sezioni 5.4.1 e 5.4.2).
7. Nei siti visitati erano disponibili strutture e attrezzature appropriate per l'uso di TRACES.

5.2.2 *Qualifiche e formazione del personale*

Requisiti giuridici

di assicurare, per gli alimenti di origine non animale, tutte le informazioni tracciate in TRACES e di renderle disponibili attraverso diversi sistemi di applicazione informatica a tutte le parti autorizzate conformemente alle loro credenziali d'accesso.

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che le autorità competenti garantiscano che il personale riceva una formazione adeguata e si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze.

Risultati

Il quadro generale relativo alla formazione viene descritto nel profilo paese (pagine 9-10).

8. L'autorità competente fornisce una gamma di corsi di formazione relativi esclusivamente all'uso di TRACES o che lo includono come parte di temi di formazione più ampi. Nel 2013, la formazione su TRACES è stata fornita ai funzionari delle UVL della regione Liguria, Piemonte e nel PIF di Genova. Tali corsi includevano una parte teorica e una pratica.²
9. I funzionari dall'autorità competente partecipano inoltre alla formazione BTSF relativa a TRACES.
10. L'autorità competente ha dichiarato che la formazione sul posto di lavoro e la prassi esistente è sufficiente per permettere l'uso corretto del sistema TRACES.
11. Quando è stata rilasciata la versione 6 di TRACES, l'autorità competente ha organizzato una videoconferenza ad aprile 2013 con PIF per spiegare i cambiamenti più importanti e mantenere aggiornati gli utenti TRACES.
12. I funzionari incontrati in tutte le località conoscevano bene l'uso di TRACES in relazione ai rispettivi ruoli.

5.2.3 Procedure di esecuzione e comunicazione delle attività di controllo

Requisiti giuridici

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che i controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti siano eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i controlli ufficiali.

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che l'autorità competente disponga di piani di emergenza e sia pronta a gestire questi piani in casi di emergenza.

Risultati

13. Non era disponibile presso il PIF o UVL visitati alcuna istruzione da usare in caso di prolungata indisponibilità del sito Web di TRACES. L'autorità competente ha dichiarato che anche in altri PIF e UVL non è attualmente disponibile nulla in tal senso.
14. Contrariamente ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, alcune istruzioni o non sono attualmente disponibili o non forniscono orientamenti sufficientemente dettagliati (risultati 18, 32, 37, 38, 43, 44, 47). I relativi controlli ufficiali o

2 Nella sua risposta al progetto di relazione l'autorità competente ha aggiunto che l'autorità competente eroga inoltre corsi e attività di formazione specificamente consacrati all'uso di NSIS USMAF con un'attenzione particolare per le nuove funzioni abilitate al fine di seguire l'evoluzione della legislazione comunitaria in relazione a livelli accresciuti di controlli ufficiali sulle importazioni di alimenti di origine non animale e di implementare lo Sportello unico doganale.

non sono stati registrati nel sistema TRACES o, in alcuni casi, lo sono stati in maniera scorretta.

- In relazione ai PIF

15. Oltre ai manuali e alle note di rilascio disponibili sul sito Internet di TRACES, istruzioni dettagliate per la registrazione dei controlli ufficiali in TRACES sono disponibili attraverso una gamma di procedure operative standard per il personale.

16. Gli utenti incontrati conoscevano la persona da contattare a livello centrale per qualsiasi questione relativa a TRACES.

17. Le istruzioni erano disponibili mediante il drive condiviso del computer dell'ufficio. Tuttavia, i funzionari intervistati non sono riusciti a trovare nel sistema istruzioni relative a TRACES.

- In relazione alle UVL

18. Esiste solo un'istruzione nazionale connessa all'uso di TRACES, che copre gli scambi intra-UE di sottoprodotti di origine animale. In base alle istruzioni, tutti i sottoprodotti di origine animale di categoria I e II che vengono inviati o arrivano da altri Stati membri devono essere registrati in TRACES. Questa istruzione non copre quelli di categoria III, ovvero le proteine animali trasformate, il che è contrario ai requisiti previsti all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

19. L'autorità competente consulta il sito Internet di TRACES per le procedure documentate relative all'uso del sistema. Tuttavia nelle UVL visitate, i funzionari hanno dichiarato di avere difficoltà a comprendere alcune delle istruzioni disponibili sul sito Internet di TRACES, giacché queste non sono fornite in italiano ed è necessario utilizzare la versione inglese.

20. L'istruzione descritta nel risultato 18 non era disponibile nell'UVL visitata. L'istruzione è stata inviata all'UVAC pertinente. L'autorità competente ha dichiarato che non esisteva alcuna procedura per garantire la disponibilità per le UVL di questi documenti al momento necessario.

Conclusioni in merito alle risorse per l'esecuzione dei controlli

L'autorità competente dispone di personale qualificato ed esperto che si occupa delle attività TRACES. Esistono strutture e attrezzature appropriate per l'utilizzo del sistema TRACES. Il quadro amministrativo che fornisce le informazioni e istruzioni pertinenti ai PIF può contribuire alla coerenza e qualità nell'impiego di TRACES.

In alcune aree non esistono procedure sufficientemente dettagliate (istruzioni) sia nei PIF che nelle UVL. Per queste aree i controlli ufficiali pertinenti o non sono registrati su TRACES o lo sono in modo scorretto, contrariamente ai requisiti giuridici descritti nella sezione 5.4 della relazione.

La mancanza di un piano di emergenza potrebbe portare a una situazione in cui non vi è alcuna garanzia che i messaggi TRACES vengano inviati nei termini stabiliti per legge in caso di indisponibilità di TRACES per un periodo prolungato di tempo.

5.3 VERIFICA E REVISIONE DEI CONTROLLI E DELLE PROCEDURE UFFICIALI

5.3.1 *Procedure di verifica*

Requisiti giuridici

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che le autorità competenti assicurino l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali.

L'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabilisce che le autorità competenti devono prevedere procedure per verificare l'efficacia dei controlli ufficiali, assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e che la documentazione sia opportunamente aggiornata.

Risultati

21. La verifica dell'uso corretto di TRACES è condotta mediante la supervisione di controlli e audit di altre attività di controllo, quando l'uso di TRACES rientra tra le attività, per es. nei controlli veterinari all'importazione presso i PIF.
22. Dall'inizio del 2013, presso i PIF è stata introdotta e attuata una nuova procedura di supervisione (risultati 48 e 49). Per uno dei PIF visitati durante il presente audit, le principali carenze riscontrate da questa attività di supervisione riguardavano il cattivo peso delle partite e le date.
23. Le carenze nell'uso di TRACES riscontrate dal gruppo incaricato dell'audit durante l'audit stesso, come descritto nel risultato 14 e nella sezione 5.4, non erano state individuate da questa attività di supervisione.
24. Da settembre 2013, l'autorità competente ha attuato un progetto pilota in un PIF per la supervisione di TRACES. In questo progetto, l'autorità competente utilizza l'accesso al sistema informatico doganale per confrontare manualmente i dati TRACES con l'obiettivo di individuare potenziali errori nell'impiego del sistema.
25. Non esiste alcuna analisi/verifica di routine o pro-attiva dei dati all'interno della banca dati TRACES. Questo è fatto al bisogno ogniqualvolta viene identificato un problema o durante la preparazione di un audit (risultato 28).
26. Presso le UVL non esiste alcuna attività di supervisione o di altro tipo per valutare il corretto uso del sistema TRACES.

5.3.2 *Audit*

Requisiti giuridici

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti procedono a audit interni o possono far eseguire audit esterni. L'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabilisce che le autorità competenti prevedano procedure per assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente necessari e che la documentazione sia opportunamente aggiornata.

Risultati

Esiste un sistema di audit interni organizzato e coordinato dall'ufficio di audit. Esso include audit (dei sistemi) orizzontali condotti dall'ufficio di audit nonché audit settoriali condotti dai dipartimenti/uffici pertinenti.

L'autorità competente utilizza le attività di audit settoriali per valutare la correttezza dei dati nel sistema TRACES nel contesto più ampio che copre i controlli ufficiali collegati, per es. nei PIF, controlli ufficiali all'importazione e nelle UVL scambi intracomunitari di animali vivi, benessere degli animali, ecc.

Nel profilo paese viene fornita una descrizione del sistema di audit (pagine 18-19).

27. Le carenze nell'uso di TRACES riscontrate dal gruppo incaricato dell'audit durante l'audit stesso, come descritto nel risultato 14 e nella sezione 5.4, non erano state individuate dalle attività di audit dell'autorità competente nei PIF e nelle UVL.

- In relazione ai PIF:

28. Esiste un'attività di audit ben sviluppata relativa all'uso di TRACES nei PIF. Essa include l'interrogazione della banca dati TRACES nel corso della preparazione dell'audit. Il gruppo incaricato dell'audit ha verificato che le questioni relative a TRACES erano state identificate e affrontate attraverso gli audit interni (per es. mancanza di attrezzature adeguate in uno dei PIF visitati).

29. Gli audit dei PIF vengono condotti a livello centrale dai funzionari dell'Ufficio VIII della DGSAF, che sono altresì responsabili della redazione e approvazione delle procedure per i controlli ufficiali all'importazione. (risultati 4,5).

- In relazione alle UVL:

30. La relazione di un audit interno condotto nel 2011 e che ha coperto gli scambi intra-UE dei bovini nella regione Lazio (provincia di Viterbo) ha stabilito che al personale oggetto di audit non era stata fornita una formazione relativa al sistema TRACES e che l'uso del sistema nel caso degli scambi intra-comunitari di animali vivi non era sufficiente. Non era stato creato o attuato alcun piano di azione per affrontare la questione e l'autorità competente non ha dato seguito a questo caso.

31. Non era stato condotto alcun audit sulle UVL visitate né alcun audit settoriale o orizzontale sui sottoprodotti di origine animale che includesse l'uso di TRACES.

Conclusioni sulla verifica e sulla revisione dei controlli e delle procedure ufficiali

Esiste un approccio sistematico per valutare l'uso di TRACES nei PIF, mediante attività di supervisione e audit. Presso le UVL, il sistema non copre in maniera sufficiente l'uso di TRACES. Le attività di verifica non hanno identificato nessuna delle questioni sollevate dall'UAV, come descritto nel risultato 14 e nella sezione 5.4. Ciò significa che il sistema, specialmente nelle UVL, non garantisce l'individuazione delle carenze e/o l'attuazione delle azioni correttive al momento necessario.

5.4 IMPIEGO DI TRACES

5.4.1 Impiego di TRACES presso i PIF

Requisiti giuridici

L'articolo 3 della decisione 2004/292/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché siano inseriti nel sistema TRACES i documenti veterinari comuni di entrata per tutti gli animali o prodotti di origine animale introdotti nella Comunità.

Il regolamento n. 136/2004 include il modello di DVCE per i prodotti di origine animale, mentre il regolamento n. 282/2004 include il DVCE per gli animali vivi. Entrambi i regolamenti prevedono che la persona responsabile del carico notifichi il posto d'ispezione frontaliere al quale devono essere presentati i prodotti/animali prima dell'arrivo fisico della partita sul territorio comunitario utilizzando il DVCE stabilito nei loro allegati.

Risultati

L'autorità competente ha dichiarato che la notifica del PIF attraverso la parte I del DVCE è elettronica e avviene mediante TRACES per la maggioranza delle partite in Italia.

Il **PIF di Civitavecchia** ha tre veterinari ufficiali registrati come utenti TRACES e tutti hanno ricevuto una formazione sul posto di lavoro. Il PIF ha ricevuto 540 partite per le importazioni nel corso del 2012.

Sono stati discussi con i PIF e il personale dell'autorità centrale competente vari DVCE selezionati dalla banca dati TRACES dal gruppo incaricato dell'audit prima dello stesso. Tali DVCE contenevano dati insoliti o non corretti. Molti di loro riguardavano partite complesse/insolite in cui la decisione veterinaria finale era accettabile, ma la situazione difficile da registrare nel sistema TRACES, per es. una partita in transito da un deposito riconosciuto controllato dal PIF e destinata alla distruzione che compariva sul DVCE pertinente e che è stata presentata presso il porto PIF su un camion è stata successivamente respinta e distrutta.

32. Le re-importazioni non sono sempre confermate nella casella 41 dei loro DVCE come ricevute a destinazione dall'UVL pertinente, ma il PIF aveva prove della ricezione su file. Esiste un'istruzione nazionale che copre le partite che richiedono l'inoltro ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE che specifica che il PIF dovrebbe garantire che la destinazione confermi la ricezione della partita. Le istruzioni non fanno riferimento al completamento della casella 41 del DVCE.³
33. Il PIF supervisiona un deposito autorizzato a contenere partite non conformi destinate all'approvvigionamento delle navi. L'uscita delle partite negli ultimi 18 mesi è stata confermata come previsto.
34. Il PIF aveva un sistema in atto per verificare se la parte I dei DVCE, per cui era stato immesso nel sistema TRACES un certificato da un'autorità competente di un paese terzo, fosse stata clonata. Ciò riduce l'onere amministrativo a carico del PIF e aumenta la precisione dei dati nel sistema TRACES.

³ Nella sua reazione al progetto di relazione l'autorità competente ha fatto presente che istruzioni specifiche sull'uso di TRACES con il riferimento al completamento della casella 41 del DVCE sono state incluse nella "Linea Guida" che l'Ufficio di coordinamento dei PIF ha impartito istruzioni specifiche ai PIF negli anni 2010 e 2012.

Il **PIF di Fiumicino** ha 17 funzionari registrati per l'utilizzo del sistema TRACES (sette veterinari ufficiali, sette tecnici e tre amministratori). Tutti avevano ricevuto una formazione sul posto di lavoro sull'uso di TRACES.

Il gruppo incaricato dell'audit ha esaminato e discusso in loco trenta file del PIF selezionati casualmente (DVCE e certificati sanitari).

Il gruppo incaricato dell'audit ha constatato quanto segue.

35. La maggioranza dei file indicava l'uso corretto del sistema TRACES da parte del PIF.
36. Vari DVCE riguardavano le importazioni di vermi vivi destinati a servire da esca. La registrazione del numero totale di animali sul DVCE ha corrisposto al numero totale di contenitori di animali, per es. "4 contenitori" e "numero totale di animali = 4". Tuttavia, secondo il relativo certificato sanitario vi erano tra 7 500 e 15 000 vermi nella partita e quindi il PIF aveva accettato il dato incorretto nella parte I del DVCE.
37. Vari DVCE riguardavano le importazioni di animali acquatici ornamentali vivi coprendo più di un codice NC, per es. 0301 e 0308. Ciò non è in linea con il documento di orientamento presente sul sito Internet della DG Sanco per l'attuazione della legislazione UE pertinente che stabilisce che i certificati sanitari rilasciati dai paesi terzi non dovrebbero includere più di un codice NC. L'orientamento è disponibile al seguente sito Internet:

<http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/SANCO-4788rev3.pdf>

Il personale del PIF e a livello centrale non era a conoscenza di tale orientamento. Il gruppo incaricato dell'audit ha osservato che non vi è alcuna istruzione nazionale relativa a questa questione.

38. Numerose partite inoltrate non sono state confermate come ricevute a destinazione dall'UVL pertinente nella casella 41. Un DVCE per un sottoprodotto di origine animale non è stato inoltrato, ma l'autorità competente ha convenuto che avrebbe dovuto. Il PIF non era a conoscenza delle istruzioni nazionali in materia di inoltro e ha dichiarato che, per decidere se una partita dovesse o meno essere inoltrata, si basavano sulle condizioni di autorizzazione della struttura di destinazione dei sottoprodotti di origine animale. Tali condizioni non fanno riferimento all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE.
39. Numerosi DVCE riguardavano le importazioni di astice fresco e la casella 21, parte I del DVCE riportava come uso previsto quello di "mangime per animali". Nella casella 32, la parte II del DVCE indicava come uso previsto il "consumo umano".
40. In numerosi DVCE riguardanti le importazioni di pesce fresco sia la casella 21 che 32 indicavano che l'uso previsto era "mangimi per animali". Tuttavia, l'autorità competente ha ammesso che le partite erano destinate al consumo umano e avrebbero dovuto essere registrate come tali nel sistema TRACES.
41. In alcuni DVCE figuravano animali destinati per gli "organismi autorizzati", ma tali organismi non erano nell'elenco approvato pertinente. L'autorità competente aveva diffuso informazioni su questo punto ai PIF nell'ottobre 2013, a seguito di discussioni svoltesi durante gli incontri del gruppo di lavoro sui controlli veterinari a Bruxelles nel luglio 2013.

Conclusioni sull'uso di TRACES presso i PIF

In generale, il personale dei PIF utilizza il sistema TRACES nel modo corretto. Tuttavia, la mancanza di istruzioni disponibili e/o di consapevolezza su questioni specifiche riduce la prestazione nell'uso del sistema su queste questioni.

5.4.2 Impiego di TRACES presso le UVL

Requisiti giuridici

L'articolo 3 della decisione 2004/292/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché siano inseriti nel sistema TRACES la parte I e II dei certificati inerenti agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale per i quali la normativa impone un'informazione preventiva nonché la parte III all'atto dell'esecuzione di un controllo.

Il regolamento n. 599/2004 concerne l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale.

Per i sottoprodotti di origine animale, l'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede che l'autorità competente dello Stato membro di origine informi l'autorità competente dello Stato membro di destinazione attraverso il sistema TRACES, in conformità della decisione 2004/292/CE, della spedizione di ogni partita di:

- "a) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al paragrafo 1 (vale a dire materiale di categoria 1 e 2 e farine di carne e di ossa o grasso animale derivante dai materiali di categoria 1 e 2);
- b) proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3".

Dopo essere stata informata della spedizione, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'arrivo di ogni singola partita attraverso il sistema TRACES.

Per gli animali vivi, l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/425/CEE prevede che l'autorità competente dello Stato d'origine che ha rilasciato il certificato o documento che accompagna gli animali o prodotti comunica le informazioni mediante il sistema TRACES il giorno del loro rilascio.

Risultati

Il gruppo incaricato dell'audit ha visitato una UVL con 12 utenti registrati per TRACES; tutti avevano ricevuto una formazione sul posto di lavoro in relazione all'uso del sistema. Fino a maggio 2013 l'UVL aveva solo un utente registrato.

L'UVL riceve in media 6-7 notifiche a settimana per le partite in entrata e tutti gli utenti controllano periodicamente l'account e-mail dell'ufficio per verificare la presenza di eventuali notifiche del sistema TRACES relative alle loro aree. La maggior parte di animali in uscita e in entrata riguarda il commercio di animali domestici, ossia uccelli, roditori e tartarughe.

Sono stati discussi con l'UVL e il personale dell'autorità centrale competente vari DVCE selezionati dalla banca dati TRACES dal gruppo incaricato dell'audit prima dello stesso.

- In relazione agli scambi in uscita

1.- Animali vivi

42. Per una partita di uccelli certificati dall'UVL a un altro Stato membro, le attestazioni di cui alla parte II del certificato sanitario emesso dal sistema TRACES erano state completamente cancellate.
43. Alcune partite di animali sono state certificate agli organismi autorizzati in altri Stati membri non presenti nell'elenco pertinente degli organismi riconosciuti. Il personale UVL non disponeva di istruzioni o informazioni sul requisito e non sapeva cosa fare.

2.- Prodotti

L'UVL visitata non rilascia documenti nel sistema TRACES per il movimento in uscita verso altri Stati membri di sottoprodotti di origine animale. Il personale non sapeva se le imprese di sottoprodotti di origine animali stessero utilizzando il modulo DoCom per rilasciare, al momento necessario, documenti dal sistema TRACES.

L'autorità competente ha dichiarato che il modulo DoCom viene impiegato in Italia e che gli operatori commerciali rilasciano documenti commerciali dal sistema TRACES quando necessario.

- In relazione agli scambi in entrata

1.- Animali vivi

44. L'autorità competente ha dichiarato che gli animali spediti verso "destinazioni controllate" vengono controllati a destinazione ma che il controllo non viene registrato nel sistema TRACES. Non vi sono attualmente istruzioni nazionali che richiedano la registrazione nel sistema TRACES di controlli ufficiali condotti su a) animali provenienti da altri Stati membri e destinati alla macellazione in Italia; o b) animali che si fermano a un posto di controllo. Nel caso di animali certificati per la macellazione, l'UVL comunica all'autorità centrale competente qualsiasi anomalia individuata tra la partita e il messaggio TRACES. L'autorità centrale competente ha contestato il fatto che i requisiti di cui all'articolo 3 della decisione 2004/292/CE includessero ispezioni ante-mortem degli animali macellati in Italia e provenienti da un altro Stato membro.

2.- Prodotti

45. L'autorità competente ha affermato che l'UVL visitata non riceve notifiche connesse agli scambi in entrata di sottoprodotti di origine animale provenienti da altri Stati membri.
46. In relazione alle istruzioni descritte nel risultato 18, l'autorità centrale competente non era a conoscenza della misura in cui le partite erano controllate e registrate nel sistema TRACES. Un controllo sulla banca dati TRACES da parte del gruppo incaricato dell'audit ha evidenziato che il livello di registrazione nel sistema delle conferme di ricezione per le partite rilevanti in entrata di sottoprodotti di origine animale in Italia era molto basso, ossia per il codice NC 2301 negli ultimi 18 mesi (2301 = "Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati

acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli" che includono molti sottoprodotti di origine animale che richiedono la conferma di ricezione a destinazione).

47. L'UVL ha fatto riferimento a una partita inoltrata e confermata come ricevuta a destinazione nell'ambito del sistema TRACES da parte dell'UVL. L'UVL ha dichiarato di aver confermato la ricezione nel sistema dopo una richiesta dal posto d'ispezione frontaliero pertinente ribadendo di non avere istruzioni su quest'area che le permettessero di occuparsi di una partita se il PIF non li avesse contattati direttamente.

Conclusioni sull'impiego del sistema TRACES presso le UVL

In generale, il personale presso le UVL utilizza il sistema TRACES in modo corretto con l'eccezione della conferma di ricezione a destinazione per determinati sottoprodotti di origine animale e per le partite inoltrate dai PIF nonché per i controlli sugli animali vivi presso i posti di controllo e i macelli. La mancanza di istruzioni disponibili e/o di consapevolezza su questioni specifiche riduce la prestazione nell'uso del sistema TRACES.

5.5 SEGUITO DELLE RACCOMANDAZIONI DELLE PRECEDENTI RELAZIONI DELL'UAV

5.5.1 DG(SANCO)/2011-8964

La relazione 2011 raccomandava (n. 1) quanto segue: "Garantire che la verifica dei controlli svolti presso i PIF italiani sia effettuata in conformità delle linee guida e come previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004, e che riguardi anche le sezioni della presente relazione in cui sono menzionate le carenze (ad esempio, informazioni inserite in TRACES, disponibilità di materiale informativo ottenuto dai corsi)".

Nella risposta alla relazione del 2011, l'autorità competente ha dichiarato che il sistema di verifica sarà migliorato tramite un'analisi delle carenze individuate e l'attuazione di una procedura documentata per verificare i punti critici delle attività di controllo. L'autorità competente ha fornito un aggiornamento a novembre 2012 dichiarando di aver preparato un questionario al fine di raccogliere le informazioni pertinenti da tutti i PIF sulle procedure di verifica già attuate. L'autorità competente poteva quindi monitorare l'attuazione di tali procedure locali.

Risultati

Il gruppo incaricato dell'audit ha constatato quanto segue.

48. L'autorità competente ha introdotto dall'inizio del 2013 una nuova procedura in cui i PIF devono controllare/supervisionare una determinata percentuale di certificati che rilasciano. La percentuale dipende dal rendimento di ciascun PIF e i DVCE vengono controllati rispetto al certificato sanitario. I responsabili dei PIF riferiscono su questi controlli all'autorità competente centrale due volte all'anno; viene quindi prodotta una relazione quantitativa basata sulla percentuale di certificati controllati. La procedura di rendicontazione consente altresì una valutazione qualitativa e di stabilire su quali aspetti dovrebbe basarsi l'analisi delle cause alla radice, attualmente non realizzata.

49. Il responsabile di uno dei PIF visitati ha informato i funzionari via e-mail dei principali risultati di questa valutazione al fine di ridurre in futuro il quantitativo di errori individuati. In altri PIF visitati la supervisione per la prima metà del 2013 non era stata completata al momento dell'audit e il numero di certificati valutati era basso rispetto al valore di riferimento.
50. L'autorità centrale competente ha dichiarato di aver preparato un questionario che sarà distribuito a tutti i PIF prima della fine del 2013 e che permetterà agli stessi di comunicare risultati più dettagliati concernenti le loro attività di supervisione locali (relazione qualitativa). È prevista inoltre una formazione per il personale del PIF sulle procedure per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali prevista per la fine del 2013/inizio 2014.

5.5.2 DG(SANCO)/2012-6501

La relazione 2012 raccomandava (n. 1) quanto segue: "Assicurare che si adottino interventi appropriati, ove necessario, per porre rimedio alle carenze riscontrate nei PIF al fine di assicurare che tutti i PIF operativi continuino ad essere conformi ai requisiti di riconoscimento di cui alla decisione 2001/812/CE della Commissione e alla direttiva 91/496/CEE".

Nella sua risposta alla relazione, l'autorità competente ha dichiarato di aver richiesto a tutti i PIF che presentavano situazioni di non-conformità di inoltrare un piano di azione confermando di monitorare personalmente l'attuazione di questi piani, incluse le scadenze per la loro risoluzione. Le scadenze erano quelle fissate all'articolo 6 della decisione 2001/812/CE, vale a dire 6 mesi (tuttavia, in caso di presenza di strutture sostitutive nuove ancora in costruzione, i termini per il completamento dell'azione possono essere determinati previo accordo tra lo Stato membro e la Commissione caso per caso). L'autorità competente ha proposto inoltre di apportare cambiamenti all'elenco dei PIF italiani riconosciuti e inclusi nella decisione 2009/821/CE al fine di modificare l'autorizzazione di alcuni PIF o dei loro centri d'ispezione non del tutto conformi.

Le autorità italiane hanno fornito ulteriori informazioni a settembre 2012 secondo le quali monitorano l'attuazione dei piani d'azione per tutti i PIF non conformi mediante uno specifico foglio di lavoro. Il monitoraggio ha luogo ogni due o tre mesi e, nei casi di mancato rispetto delle scadenze, viene inviata una richiesta urgente. Se la non-conformità resta irrisolta, l'autorità centrale competente limita l'autorizzazione del PIF e, nei casi più seri, le imprese/autorità pertinenti vengono informate dell'inizio della procedura per sospendere il PIF dall'elenco riconosciuto di cui alla decisione 2009/821/CE.

Secondo ulteriori informazioni fornite per alcune specifiche situazioni (PIF del porto di Ancona, PIF del porto di Trapani) che richiedevano interventi maggiori relativi alle carenze strutturali e a una diversa ubicazione adatta nell'ambito dell'area doganale del porto, verrà formulata alla Commissione una proposta di prolungare il periodo di sei mesi, conformemente all'articolo 6 della decisione 2001/812/CE.

Risultati

51. Sono stati compiuti progressi su questa raccomandazione e l'elenco dei PIF è stato cambiato nella decisione 2009/821/CE della Commissione a seguito delle richieste da parte dell'autorità italiana competente. Dal mese di aprile 2012 sono stati rimossi dall'elenco i seguenti PIF:

l'aeroporto di Ancona e il porto di Brindisi, Milano-Linate e Torino-Caselle sono stati sospesi – e numerosi PIF si sono visti modificare le rispettive categorie di autorizzazione, vale a dire Bergamo, il porto Livorno-Pisa, Milano-Malpensa, Roma-Fiumicino, Taranto e il porto di Venezia.

52. L'autorità competente mantiene un foglio di lavoro per monitorare l'attuazione dei piani d'azione in risposta all'individuazione di strutture o attrezzature non conformi presso i PIF italiani.

- Degli attuali 23 PIF attualmente riconosciuti 15 sono conformi
- 5 non sono conformi e non hanno scadenza, vale a dire Ancona*, porto di Genova*, Milano-Malpensa*, Palermo e Salerno (* la non-conformità fa riferimento a un centro di ispezione presso ciascun PIF).
- 3 sono non conformi ma hanno una scadenza per diventarlo (Trapani e Trieste hanno la scadenza del 31/12/2013) Il porto di Livorno-Pisa registra non-conformità in relazione a ciascuno dei relativi 3 centri di ispezione che hanno rispettivamente le scadenze del 31/12/2013, 01/02/2015 e 01/03/2016.

53. L'autorità centrale competente ha dichiarato che sono stati compiuti molti sforzi per conseguire i progressi per ciascuno dei PIF non conformi e che non hanno scadenze per la risoluzione delle loro questioni specifiche. Tuttavia, per diverse ragioni, per esempio limitazioni geografiche o finanziarie, i progressi sono stati molto lenti.

Conclusioni sul follow up alle raccomandazioni delle precedenti relazioni dell'UAV

La raccomandazione n. 1 della relazione DG(SANCO) 2011-8964 è stata parzialmente recepita. Si sono registrati miglioramenti nella verifica dei controlli realizzati presso i PIF italiani, ma alcune delle azioni proposte non sono state ancora attuate. Questa affermazione è sostenuta dai risultati e dalle conclusioni sulla verifica dell'uso del sistema TRACES descritta nella sezione 5.3.

Anche la raccomandazione n. 1 della relazione DG(SANCO) 2012-6501 è stata parzialmente recepita. Alcune non-conformità sono state rettificate, ma le azioni correttive non sono state poste in essere entro i termini proposti presso numerosi PIF e dunque la raccomandazione resta aperta.

6 CONCLUSIONI GENERALI

L'Italia ha designato un'autorità competente responsabile per le attività nell'ambito di applicazione del presente audit. L'autorità competente coordina le questioni relative a TRACES da parte di PIF, UVL e altre parti interessate.

L'autorità competente dispone di personale qualificato ed esperto che si occupa delle attività TRACES. Il quadro amministrativo che fornisce le informazioni e istruzioni pertinenti ai PIF può contribuire alla coerenza e qualità nell'impiego di TRACES. La mancanza di un piano di emergenza presso i PIF potrebbe portare a una situazione in cui non vi è alcuna garanzia che i messaggi TRACES vengano inviati nei termini stabiliti per legge in caso di indisponibilità di TRACES per un periodo prolungato di tempo.

In generale, il personale di PIF e UVL utilizza il sistema TRACES correttamente con l'eccezione della conferma di ricezione a destinazione di taluni sottoprodotti di origine animale, partite inoltrate da PIF e controlli su animali vivi presso posti di controllo e macelli sotto la responsabilità delle UVL. La mancanza di istruzioni disponibili e/o di consapevolezza su questioni specifiche riduce la prestazione nell'uso del sistema su queste questioni.

Esiste un approccio sistematico per valutare l'uso di TRACES nei PIF, mediante attività di supervisione e audit. Presso le UVL, il sistema di verifica non copre in maniera sufficiente l'uso di TRACES. Le attività di verifica non hanno identificato nessuna delle questioni sollevate dall'UAV, come descritto nel risultato 14 e nella sezione 5.4. Ciò significa che il sistema, specialmente nelle UVL, non garantisce l'individuazione delle carenze e/o che vengano attuate al momento necessario le azioni correttive.

Per quanto riguarda il follow-up delle raccomandazioni di cui alle relazioni DG(SANCO)/2012-6501 e DG(SANCO)/2011-8964, le due raccomandazioni a cui è stato dato un seguito sono rimaste aperte. Si sono registrati miglioramenti nella verifica dei controlli realizzati presso i PIF italiani, ma alcune delle azioni proposte non sono state ancora attuate. Alcune non-conformità sono state rettificate, ma le azioni correttive non sono state poste in essere entro i termini proposti presso numerosi PIF.

7 RIUNIONE DI CHIUSURA

L'8 novembre 2013 si è tenuta una riunione conclusiva con i rappresentanti dell'autorità competente. Nel corso di tale riunione, il gruppo incaricato dell'audit ha presentato i risultati principali e le conclusioni preliminari dell'audit. L'autorità competente ha richiesto chiarimenti in relazione ad alcune questioni. Ha altresì ribadito il disaccordo sollevato durante l'audit in merito al requisito di registrare le ispezioni ante-mortem nel sistema TRACES (risultato 44). L'autorità competente non ha espresso nessun altro punto di disaccordo con i risultati e le conclusioni presentate.

8 RACCOMANDAZIONI

Le autorità competenti sono invitate a fornire dettagli sulle azioni intraprese e pianificate, con l'obiettivo di rispondere alle raccomandazioni di seguito indicate, entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della presente relazione di audit.

N.	Raccomandazione
1.	Garantire che tutte le UVL immettano i dati richiesti nel sistema TRACES, ivi compresi i controlli ufficiali pertinenti presso i mattatoi e i posti di controllo nonché i controlli sulle partite che prevedono una conferma di ricezione a destinazione, per es. movimenti intra-UE di taluni sottoprodotti animali, partite inoltrate o reimportate come previsto dalla decisione 2004/292/CE, al fine di migliorare la comunicazione tra gli Stati membri all'arrivo delle merci nonché la tracciabilità di tali partite.
2.	Creare misure di emergenza in caso di impossibilità di accesso al sistema TRACES per un periodo prolungato di tempo, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 882/2004.

N.	Raccomandazione
3.	Garantire che il sistema di verifica copra efficacemente l'uso del sistema TRACES, specialmente presso le UVL e contribuisca al miglioramento dei relativi controlli ufficiali, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e 8, paragrafo 3, del regolamento n. 882/2004.

La risposta delle autorità competenti alle raccomandazioni è reperibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2013-6899

ALLEGATO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimento normativo	Gazzetta ufficiale	Titolo
Decisione 92/486/CEE	GU L 291 del 7.10.1992, pagg. 20-21	92/486/CEE: decisione della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri
Decisione 2009/821/CE	GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1	2009/821/CE: decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES
Decisione 2004/292/CE	GU L 94 del 31.3.2004, pagg. 63-64	Decisione 2004/292/CE: decisione della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE
Direttiva 90/425/CEE	GU L 224 del 18.8.1990, pagg. 29-41	Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno
Regolamento n. 882/2004	GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1, modificato e ripubblicato nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1	Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
Regolamento n. 136/2004	GU L 21 del 28.1.2004, pagg. 11-23	Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi

Riferimento normativo	Gazzetta ufficiale	Titolo
Regolamento 282/2004	n. GU L 49 del 19.2.2004, pagg. 11-24	Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità
Regolamento 599/2004	n. GU L 94 del 31.3.2004, pagg. 44-56	Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concerne l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale
Regolamento 1069/2009	n. GU L 300 del 14.11.2009, pagg. 1-33	Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
Decisione 2001/812/CE	GU L 306 del 23.11.2001, pagg. 28-33	2001/812/CE: decisione della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontaliere responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità
Direttiva 97/78/CE	GU L 24 del 30.1.1998, pagg. 9-30	Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità
Direttiva 91/496/CEE	GU L 268 del 24.9.1991, pagg. 56-68	Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CE

Riferimento normativo	Gazzetta ufficiale	Titolo
Regolamento 669/2009	n. GU L 194 del 25.7.2009, pagg. 11-21	Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione
Regolamento 1152/2009	n. GU L 313 del 28.11.2009, pagg. 40-49	Regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE